

Di che cosa vive la Chiesa?

Chi paga, comanda? Dal rifiuto di Pio IX all'otto per mille

Materiale ad uso personale dello studente

«Chi paga, comanda», dice il proverbio, e chiunque abbia ricevuto denaro da qualcuno sa che c'è del vero. Vale anche per la Chiesa? Ogni anno chi presenta la dichiarazione dei redditi trova una scheda con alcune caselle, lo Stato, la Chiesa cattolica, altre confessioni religiose, e con una firma sceglie dove andrà l'otto per mille dell'imposta sul reddito: così la Chiesa cattolica in Italia riceve più di un miliardo di euro l'anno. Lo Stato, allora, la comanda? La domanda ha una storia lunga centocinquanta anni, che comincia all'indomani della presa di Roma, quando lo stesso Stato offre una rendita al papa e paga un assegno ai parroci più poveri. Il papa la rifiuta; i parroci lo ricevono. Seguire che cosa accade a entrambi, fino al rendiconto che i vescovi italiani pubblicano ogni anno, è il modo più semplice per rispondere.

Una rendita che non si poteva accettare

Il 20 settembre 1870 l'esercito italiano entrò a Roma da Porta Pia e lo Stato pontificio finì. Pio IX si chiuse in Vaticano e si dichiarò prigioniero: cominciava la *questione romana*, la lite fra il papa e il Regno d'Italia su Roma e sulla sovranità del papa, che sarebbe durata fino al 1929 [3]. Con il suo Stato il papa aveva perso anche le entrate che lo Stato gli dava. Di che cosa avrebbe vissuto?

Il governo italiano rispose con una legge. Il 13 maggio 1871 il Regno emanò la legge «sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa», detta delle Guarentigie, cioè delle garanzie [18]. Assicurava al papa ciò che serve al libero esercizio del potere spirituale: la persona sacra e inviolabile, gli onori di un sovrano, l'uso dei palazzi apostolici, il diritto di ricevere e di inviare ambasciatori, e una dotazione annua di 3.225.000 lire iscritta nel debito pubblico «in forma di rendita perpetua ed inalienabile» [18][2]. Era la soluzione dei liberali che avevano fatto l'Italia, i quali volevano separare la Chiesa dallo Stato e garantire per legge la libertà spirituale del papa [2]. Ma era un atto unilaterale: una legge che il Parlamento italiano aveva fatto da solo e che un altro Parlamento poteva cambiare.

Due giorni dopo, il 15 maggio, Pio IX rispose con un'enciclica ai vescovi di tutto il mondo, *Ubi nos* («Quando Noi»): «mai potremo in alcun modo ammettere o accettare quelle garanzie [...], qualunque sia il loro dispositivo» [1]. Rifiutava tutto, anche la rendita, che non ritirò mai: nel 1929 la Convenzione finanziaria con l'Italia ricorderà quanto lo Stato «avrebbe dovuto sborsare» in esecuzione di quella legge [4]. Le sue ragioni sono scritte, e conviene leggerle nel loro tempo. Le garanzie gli venivano offerte «in sostituzione di quel potere temporale di cui Ci ha spogliato»:

accettarle voleva dire riconoscere la conquista. Soprattutto, un papa soggetto a un altro sovrano non sarebbe stato libero:

qualora il Romano Pontefice fosse soggetto al potere di un altro Principe, né fosse dotato di più ampio e supremo potere nell'ordine politico, non potrebbe per ciò che riguarda la sua persona e gli atti del ministero Apostolico, sottrarsi all'arbitrio del Principe dominante, il quale potrebbe anche diventare eretico o persecutore della Chiesa, o trovarsi in guerra o in stato di guerra contro altri Principi.

Pio IX, enciclica *Ubi nos*, 15 maggio 1871 [1]

«Principe», qui, vuol dire sovrano. Un papa mantenuto dal re d'Italia, in altre parole, avrebbe smesso di apparire il padre di tutti i cattolici: per un francese o per un austriaco sarebbe diventato il suddito di una potenza straniera. E quelle garanzie, aggiungeva, sarebbero state leggi «il cui diritto di conservazione e di esecuzione non sarebbe altro che la volontà prescritta e stabilita dal potere laico» [1]: sarebbero durate quanto la volontà di chi le aveva date. I diritti della Santa Sede, per Pio IX, venivano da Cristo e non potevano dipendere dalla legge di uno Stato, perché «i Principi Cristiani [...] sono figli, non padroni della Chiesa»; e citava le parole che Anselmo d'Aosta, arcivescovo di Canterbury, aveva scritto ai principi del suo tempo: «in questo mondo nulla Dio ama di più che la libertà della sua Chiesa» [1]. Dietro queste frasi c'era un'idea di Chiesa che durava da secoli: la Chiesa come società completa, sovrana come uno Stato, la cui libertà era sempre stata garantita dal potere temporale del papa [3]. Per questo Pio IX rifiutò, e nel 1874, con la formula *non expedit*, «non conviene», chiese ai cattolici di non partecipare alla vita politica del Regno; la consegna fu tolta solo nel 1919 [3].

Gli storici giudicano in modi diversi quel rifiuto. L'enciclopedia Treccani osserva che la legge, pur respinta, regolò di fatto i rapporti fra l'Italia e il papato per quasi sessant'anni e permise una «pacifica coesistenza» [2]; la dispensa di Paolo Franchi parla di una risposta «intransigente» [3]. Il giudizio è libero; la ragione di Pio IX, però, va capita prima di essere giudicata. Ed è, alla lettera, una risposta alla domanda di questo fascicolo: chi ti mantiene con una legge che può cambiare, ti può comandare.

Il papa delle offerte

Senza Stato e senza rendita, il papa visse delle offerte che i cattolici di tutto il mondo gli mandavano: l'Obolo di San Pietro. Era una colletta antica, nata nel VII secolo fra gli Anglosassoni; dopo il 1870, scrive oggi la Santa Sede, divenne in Europa e oltremare un «movimento spontaneo di cattolici» che volevano aiutare il papa [14]. La parola stessa dice di che cosa si trattava: *obolo* viene dal greco *obolós*, variante di *obelós*, «spiedo», perché prima delle monete coniate spiedi di metallo servivano come moneta; poi l'obolo fu una piccola moneta, e in età romana la moneta spicciola [17]. Il 5 agosto 1871 Pio IX ringraziò i vescovi del mondo, perché «più abbondante del solito giunse a Noi l'obolo, con il quale poveri e ricchi si sono sforzati di soccorrere la povertà a Noi cagionata» [1]. Nell'*Ubi nos* aveva descritto quella solidarietà con le parole con cui gli Atti degli Apostoli raccontano la prima comunità di Gerusalemme, che aveva «un cuore solo e un'anima sola» (At 4,32) [13]. Il papa che aveva perso tutto, nota Franchi, divenne «in qualche modo più amato, in tutto l'Orbe» [3]. A mantenerlo, adesso, erano i fedeli: monete piccole di molti, date spontaneamente, non la rendita di uno solo.

Intanto, i parroci

Eppure, negli stessi anni, lo Stato italiano pagava già una parte della Chiesa. Con le leggi del 1866 e del 1867 il Regno aveva soppresso gli ordini religiosi e molti enti ecclesiastici e ne aveva incamerato i beni [7][3]. Aveva lasciato in vita soltanto i *benefici* legati alla cura delle anime, cioè i patrimoni uniti agli uffici di vescovi, parroci e canonici, i cui redditi mantenevano chi li occupava; e con un Fondo per il culto, formato con i beni confiscati, si era impegnato a integrare i redditi dei benefici troppo poveri fino al minimo fissato dalla legge [7][17]. Quell'assegno si chiamava *congrua*. Non era uno stipendio dello Stato a tutti i preti, e non era un dono: era la contropartita, decisa dallo Stato, di beni presi alla Chiesa. Franchi descrive così la prassi dei governi liberali dell'Ottocento: lo Stato incamerava i beni ecclesiastici e «come contropartita si assumeva gli oneri di mantenimento del clero» [3].

CONGRUA

Dal latino (*portio*) *congrua*, «parte conveniente, sufficiente ai bisogni» [17]. Propriamente era il reddito di un beneficio ecclesiastico necessario al «conveniente sostentamento» di chi lo occupava; nell'uso comune si chiamava così anche il «supplemento di congrua», l'assegno con cui lo Stato integrava i redditi dei benefici troppo poveri fino al minimo di legge. La parola dice una misura: il necessario, non di più. La legge del 1985 la conserva quando affida ai nuovi Istituti «il congruo e dignitoso sostentamento del clero» [4].

Nel 1871, dunque, mentre il papa rifiutava la rendita, i parroci più poveri ricevevano dallo Stato un assegno. E la stessa legge delle Guarentigie, nella sua seconda parte, mentre aboliva il giuramento dei vescovi al re e molti altri controlli, lasciava al governo l'assenso sugli atti che riguardano «la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici», cioè sulle nomine a quegli uffici [18]. Per il papa la domanda «chi paga, comanda?» aveva già una risposta. Per i parroci la risposta l'avrebbero scritta, nero su bianco, lo Stato e la Santa Sede nel 1929.

Quel tanto di territorio

La lite durò cinquantanove anni. Nel 1919 la Santa Sede era già disposta a chiuderla, ma il re Vittorio Emanuele III si oppose [3]. Dal 1926 fu il governo di Benito Mussolini a cercare l'accordo, sperando, scrive Franchi, di «sfruttare l'universalismo cattolico a vantaggio delle proprie istanze nazionaliste» [3]. L'11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano, accanto alla cattedrale di Roma, il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato di Pio XI, e Mussolini, capo del governo del re, firmarono i Patti Lateranensi [4].

Erano più testi. Il Trattato creava uno Stato nuovo, la Città del Vaticano, sul quale la Santa Sede aveva «piena proprietà» e «potestà e giurisdizione sovrana»: 44 ettari, il più piccolo Stato indipendente del mondo [4][15]. La Santa Sede, da parte sua, dichiarava «definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la "questione romana"» e riconosceva il Regno d'Italia con Roma capitale; la legge delle Guarentigie era abrogata [4]. Una Convenzione finanziaria versava alla Santa Sede, una volta per tutte, un indennizzo per la perdita degli antichi Stati pontifici «e dei beni degli enti ecclesiastici»: 750 milioni di lire e titoli di Stato per un miliardo, «a definitiva sistemazione» dei rapporti finanziari «in dipendenza degli avvenimenti del 1870»; il testo precisa che il papa aveva limitato la richiesta «allo stretto necessario», molto meno di quanto lo Stato avrebbe dovuto pagare anche solo in esecuzione della legge del 1871 [4].

Perché Pio XI accettò ciò che il suo predecessore aveva rifiutato? Lo spiegò lo stesso giorno ai parroci di Roma. Il principio era quello di Pio IX: il papa «non può essere suddito di alcuna sovranità terrena», e una sovranità vera ha bisogno di un territorio. Ma ora la sovranità era riconosciuta da un trattato fra due sovrani, che nessuno dei due poteva cambiare da solo; e il papa aveva chiesto apposta il meno possibile:

almeno quel tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa [...]. Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima.

Pio XI, allocuzione ai parroci di Roma, 11 febbraio 1929 [5]

Quel territorio, aggiunse, era «materialmente piccolo, ma insieme [...] il più grande del mondo», perché custodiva la tomba di Pietro, la cupola di Michelangelo e il colonnato del Bernini [5]. E il denaro non era una rendita da ricevere ogni anno da chi governa, ma il saldo di un debito, che serviva a ciò che Pio XI chiamava l'«indipendenza economica» della Santa Sede, «senza la quale non sarebbe provveduto né alla sua dignità, né alla sua effettiva libertà»; accanto all'Obolo, che egli chiamava «la mano stessa di Dio» [5]. Per il papa, la domanda era chiusa: nessun governo lo manteneva più.

I Patti non furono soltanto questo. Furono firmati con il governo fascista, e il 13 febbraio Pio XI disse che per arrivarci «forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare» [5]. Il Trattato confermava la religione cattolica come «la sola religione dello Stato» (art. 1) [4]. Non mancarono critiche, cattoliche e laiche; Franchi riassume così il giudizio degli storici: lo Stato sperava di servirsi della Chiesa per i suoi fini, e «la Chiesa cedeva ancora alla tentazione di ricorrere al braccio secolare per restaurare lo stato cattolico»; e i conflitti con il regime ripresero già nel 1931 e nel 1938 [3]. Sono fatti della stessa storia, e vanno detti.

Il prezzo scritto nel Concordato

Insieme al Trattato la Santa Sede volle un Concordato, «inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia» [4]: gli effetti civili del matrimonio religioso, l'insegnamento della religione nelle scuole, l'organizzazione della Chiesa nel Paese. Il Concordato diceva anche che cosa sarebbe successo ai preti pagati dallo Stato, e lo diceva in un solo articolo, il 30, che contiene una regola e un'eccezione. La regola: la gestione dei beni di ogni ente della Chiesa avviene «sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano». L'eccezione riguarda i benefici che lo Stato integra con la congrua:

Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni [...]: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo.

Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929, art. 30 [4]

Dove lo Stato non pagava, non interveniva; dove pagava, «in considerazione di ciò», interveniva. Il timore di Pio IX trovava una conferma scritta dalle due parti. Il Concordato lasciava al governo anche altri controlli, che non dipendevano dal denaro: prima di nominare un vescovo la Santa Sede doveva comunicarne il nome al governo, perché potesse sollevare ragioni politiche, e il governo poteva opporre «gravi ragioni» alla nomina di un parroco; i vescovi giuravano fedeltà allo Stato (artt. 19–21) [4]. Così, dal 1929 al 1986, il papa non riceveva dall'Italia alcuna rendita, mentre i parroci più poveri ricevevano la congrua e lo Stato interveniva sui loro beni. Congrue e benefici, scrive oggi la Conferenza episcopale italiana, «sopravvivranno per altri 57 anni» [7].

CONCORDATO

Participio sostantivato di *concordare*, dal latino *concordare*, «essere concorde», da *concor*, parola formata su *cor*, *cordis*, «cuore» [17]. Un concordato è un accordo fra la Santa Sede e uno Stato su ciò che riguarda entrambi: questioni religiose, i beni della Chiesa e il loro regime fiscale, materie miste come il matrimonio. Non è una legge che uno concede all'altro: due parti, che restano due, si mettono d'accordo, e ciò che hanno firmato in due non si cambia da una parte sola. È esattamente ciò che la legge delle Guarentigie non era.

Il 1984: soldi e controllo, insieme

Nel frattempo l'Italia era diventata una Repubblica, e la sua Costituzione aveva scritto che lo Stato e la Chiesa cattolica «sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», che i loro rapporti «sono regolati dai Patti Lateranensi» e che le modifiche accettate dalle due parti non richiedono una revisione costituzionale (art. 7); tutte le confessioni religiose erano «egualmente libere davanti alla legge» (art. 8) [11]. Anche la Chiesa era cambiata, con il Concilio Vaticano II.

Il 18 febbraio 1984, a Villa Madama, a Roma, il cardinale Agostino Casaroli, segretario di Stato, e Bettino Craxi, il primo presidente del Consiglio socialista della Repubblica, firmarono un Accordo che modificava il Concordato [4][16]. Le due parti scrissero perché: la Repubblica aveva presenti «i principi sanciti dalla sua Costituzione», la Santa Sede «le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica» [4]. Riaffermarono che Stato e Chiesa sono «ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»; stabilirono che «la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica», che ne dà soltanto comunicazione; dichiararono non più in vigore il principio della religione cattolica «come sola religione dello Stato italiano»; e affidarono a una commissione formata dalle due parti la revisione «degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici» [4]. Il denaro e il controllo, che l'art. 30 del 1929 aveva legato, si rivedevano insieme.

La commissione, guidata per la Chiesa dal vescovo Attilio Nicora e per lo Stato dal professor Francesco Margiotta Broglio, consegnò le sue norme, approvate con un protocollo il 15 novembre 1984 e con la legge 222 del 20 maggio 1985 [16][4]. Ne nacque il sistema che dura ancora. I benefici furono aboliti e i loro beni passarono a un Istituto per il sostentamento del clero in ogni diocesi, sostenuto da un Istituto centrale. La tutela dello Stato sugli atti più importanti dei benefici cessò il 31 dicembre 1986, e dal 1° gennaio 1987 lo Stato smise di pagare la congrua ai preti; per tre anni versò ai vescovi italiani una somma pari ai vecchi contributi, aumentata ogni anno del 5%, perché potessero pagarli loro [4][7]. Ogni prete al servizio di una diocesi riceve da allora una remunerazione fissata dai vescovi con le stesse regole per tutti. Dal 1989 chi fa un'offerta per il sostentamento dei sacerdoti la può dedurre dal proprio reddito imponibile. Dal 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, è destinata secondo le scelte dei contribuenti a scopi sociali e umanitari gestiti dallo Stato o a scopi religiosi e caritativi gestiti dalla Chiesa cattolica,

e poi anche dalle altre confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato [4][7]. La Chiesa la può usare soltanto per tre scopi e ogni anno deve mandarne allo Stato il rendiconto e pubblicarlo [4]. Nel maggio del 1990 i contribuenti firmarono per la prima volta [7].

Perché la Chiesa ha voluto questo cambio? Lo spiegarono i vescovi italiani nel 1988, presentando il nuovo sistema ai fedeli. Il concorso delle risorse pubbliche, scrissero, aveva permesso nella storia di consolidare le strutture della Chiesa, ma «ha introdotto anche non poche ambiguità, ha talvolta condizionato la piena libertà del ministero pastorale e ha generato in alcuni casi forme paradossali di "tutela", sfociate in misure di pesante interferenza amministrativa da parte dello Stato» [7]. Il sistema dei benefici, aggiunsero, era «poco consonante con una corretta impostazione delle relazioni tra Chiesa e Stato», e ora i beni sarebbero stati amministrati «senza vincoli di tutela da parte dello Stato» [7]. Ammisero anche il rischio: «a partire dall'anno 1990 non vi saranno più garanzie automaticamente assicurate» [7]. E indicarono le ragioni che la Chiesa aveva da prima. Il Concilio aveva chiesto che la retribuzione dei preti fosse «fondamentalmente la stessa per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni», che il sistema dei benefici fosse «abbandonato, o almeno riformato a fondo» e che in ogni diocesi ci fosse una «cassa comune» con cui «le diocesi più dotate potranno venire incontro a quelle più povere», sull'esempio della prima comunità di Gerusalemme, dove tutto era comune e veniva diviso secondo i bisogni di ciascuno (At 4,32.35) [6][13]. E aveva scritto, nella costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, il testo da cui i vescovi partirono:

Bisogna che tutti quelli che si dedicano al ministero della parola di Dio, utilizzino le vie e i mezzi propri del Vangelo, i quali differiscono in molti punti dai mezzi propri della città terrestre. Certo, le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constataste che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni.

Concilio Vaticano II, costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 76, 7 dicembre 1965 [6]

La radice è più antica ancora. Paolo scrive ai Corinzi che «il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo», ma nello stesso capitolo dice di non aver voluto servirsi di quel diritto: «tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al vangelo di Cristo» (1 Cor 9,12.14) [13]. I mezzi servono all'annuncio; non devono legarlo.

Come funziona una firma

La scheda dell'otto per mille si consegna con la dichiarazione dei redditi o, per chi non è tenuto a presentarla, in busta chiusa a un ufficio postale o a un intermediario; si sceglie una sola istituzione: lo Stato, la Chiesa cattolica o una delle altre dodici confessioni che hanno un'intesa con lo Stato e sono sulla scheda (le intese sono quattordici, ma due confessioni non partecipano all'otto per mille), fra cui valdesi, luterani, comunità ebraiche, ortodossi, buddhisti e induisti [9]. Firmare non costa nulla: le scelte «non determinano maggiori imposte dovute» [9]. Si decide soltanto dove va una quota di un'imposta che si paga comunque. Lo Stato raccoglie l'imposta; dove va quella quota non lo decide il governo, ma chi firma.

C'è però un punto che pochi conoscono. La legge stabilisce che, quando un contribuente non sceglie, «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» [4]. Firmano circa quattro contribuenti su dieci [8], e poiché circa due firmatari su tre scelgono la Chiesa cattolica, anche circa due terzi della quota di chi non firma vanno alla Chiesa cattolica. È il punto più discusso del sistema. Nel 2015 la Corte dei conti, l'organo che controlla la spesa pubblica, ha scritto che così «i soli optanti decidono per tutti» e che il sistema «risulta non del tutto rispettoso dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di uguaglianza». I vescovi hanno risposto che la legge ha scelto di ripartire la quota «sul modello delle votazioni politiche [...] dove il numero dei votanti non determina il numero dei seggi da assegnare», e che non scegliere non equivale a rifiutare il sistema [10]. Le due posizioni sono serie. La legge prevede che ogni tre anni una commissione dello Stato e della Chiesa valuti il gettito e proponga eventuali modifiche [4].

Il rischio che i vescovi avevano messo in conto nel 1988 è reale: la somma cambia ogni anno con le firme. Nel 2024 la Chiesa cattolica ha ricevuto 911 milioni di euro, nel 2025 1.015; per il 2026 le scelte a suo favore sono state il 67,28% di quelle espresse, in calo rispetto agli anni precedenti [8].

Leggere il rendiconto

Lo Stato non interviene più nella gestione dei beni della Chiesa, ma chi riceve deve rendere conto. La legge del 1985 permette alla Chiesa di usare la sua quota solo per tre scopi, «esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo», e obbliga i vescovi italiani a trasmettere ogni anno allo Stato un rendiconto e a pubblicarlo (artt. 44 e 48) [4]. Al posto dell'intervento del 1929, un conto pubblico. Le tre voci non sono state inventate per l'occasione: sono i fini per cui, secondo il suo stesso diritto, la Chiesa può possedere beni, cioè «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 § 2) [12]. E l'idea di rendere conto è più antica della legge: organizzando la colletta per i poveri di Gerusalemme, Paolo scriveva di voler evitare «che qualcuno possa biasimarci per questa abbondanza che viene da noi amministrata», perché «ci preoccupiamo infatti di comportarci bene non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini» (2 Cor 8,20–21) [13].

Il rendiconto del 2025, pubblicato nell'estate del 2026, dice che la Chiesa cattolica ha destinato 1.079 milioni di euro, comprese alcune somme rimaste dagli anni precedenti: il 39,5% a culto e pastorale (le diocesi e le parrocchie, la catechesi, la costruzione e il restauro delle chiese, i tribunali ecclesiastici), il 26% alla carità (in Italia e, per 73 milioni, in 418 progetti nei Paesi poveri), il 34,5% al sostentamento del clero [8]. Il restauro e la costruzione di chiese, con la cura del loro patrimonio d'arte, valgono da soli 149,6 milioni e 3.007 progetti [8]. Per il 2026 i vescovi hanno ripartito 1.087 milioni: 408 per il culto e la pastorale, 285 per la carità, 394 per il clero [8].

Quanto prende un prete? Nel 2025 i preti in servizio a tempo pieno per le diocesi erano 28.251. Un prete appena ordinato riceve 987 euro netti al mese per dodici mesi; un vescovo vicino alla pensione 1.625 [8]. Il compenso cresce secondo gli incarichi e l'anzianità ed è uguale per tutti a parità di condizioni, come chiedeva il Concilio, in una parrocchia ricca come in una povera. Lo paga in parte la parrocchia o l'ente in cui il prete lavora, in parte il prete stesso se ha un altro stipendio (molti insegnano religione o sono cappellani in ospedali e carceri, e per quel lavoro sono pagati come ogni dipendente), e il resto l'Istituto centrale. Dei 528 milioni necessari nel 2025, il 70,6% è venuto dall'otto per mille e appena l'1,5% dalle offerte deducibili dei fedeli: 8 milioni, contro i 20 del 1990 [8].

È un dato che interroga i vescovi stessi. Presentando il nuovo sistema nel 1988, avevano messo i doni in una scala. Al primo posto l'offerta di chi dà del suo senza alcun vantaggio, come la vedova del Vangelo che getta nel tesoro del tempio «due monetine» e di cui Gesù dice che vi ha gettato «tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12,41-44); poi le offerte deducibili; all'ultimo posto la scelta dell'otto per mille, perché «non “costa nulla”», anche se proprio per questo è «particolarmente adatta per coinvolgere anche il cittadino non praticante o addirittura non credente» [7][13].

I numeri della Chiesa italiana sono una parte di un quadro più grande. Alla fine del 2024 i cattolici battezzati erano poco più di 1.422 milioni, il 17,8% della popolazione mondiale, e i sacerdoti 407.421 [15]. Alla fine del 2023 la Chiesa sosteneva nel mondo 74.550 scuole materne, 102.455 scuole primarie e 52.085 scuole medie e superiori, e animava 5.377 ospedali, 13.895 dispensari, 504 lebbrosari e 15.566 case per anziani, malati cronici e disabili [15].

Non al Vaticano

Un errore frequente è pensare che l'otto per mille vada al Vaticano. Va alla Chiesa cattolica in Italia, cioè alla Conferenza episcopale italiana, l'assemblea dei vescovi italiani, che lo spende in Italia e in progetti nei Paesi poveri e ne pubblica il rendiconto. Il papa, sovrano in Vaticano dal 1929, ha entrate proprie e vive anche oggi delle offerte dei fedeli di tutto il mondo, l'Obolo di San Pietro, raccolto in tutte le parrocchie nella festa dei santi Pietro e Paolo: nel 2025 l'Obolo ha ricevuto 54,5 milioni di euro di donazioni, ne ha dati 13,3 a 252 progetti di assistenza in 74 Paesi e 41,2 al servizio della Santa Sede, e ne pubblica ogni anno il rapporto, a partire da quello sul 2021 [14]. La distinzione è quella del 1929: il Trattato riguarda il papa e la Santa Sede, il Concordato la Chiesa in Italia.

Chi paga, comanda?

Può comandare. Pio IX lo scrisse nel 1871 rifiutando la rendita del governo che aveva preso Roma, e il Concordato del 1929 lo mise nero su bianco per i parroci: dove lo Stato paga, «in considerazione di ciò», interviene. Per questo la Chiesa ha cercato forme di sostegno che la lasciassero libera da chi governa. Per il papa, nel 1929: un piccolo Stato sovrano riconosciuto da un trattato, un indennizzo consegnato una volta e le offerte dei fedeli. Per i preti italiani, dal 1984: la fine della congrua e degli interventi dello Stato, le nomine libere, le offerte dei fedeli e l'otto per mille. Non è denaro che non viene da nessuno: è una quota delle imposte di tutti, e chi non firma lascia decidere chi firma. Ma nessun governo decide da solo quanto dare alla Chiesa o come deve spenderlo, e lei ne rende conto pubblicamente ogni anno. Il criterio è quello che il Concilio ha scritto: i beni nella misura che la missione richiede, senza porre la speranza nei privilegi.

Per lo studio

1. Perché Pio IX rifiutò la legge delle Guarentigie? Esponi due delle sue ragioni con le parole dell'*Ubi nos* e la ragione migliore che il governo italiano avrebbe potuto opporgli.
2. Che cosa cambia nel 1929 e che cosa nel 1984, per il papa e per i preti italiani? Rispondi distinguendo la Santa Sede dalla Chiesa in Italia e il Trattato dal Concordato.
3. Rileggi l'art. 30 del Concordato del 1929: qual è la regola, qual è l'eccezione, e quali parole legano il denaro al controllo? Che cosa ne ha fatto l'Accordo del 1984?
4. «Chi paga, comanda»: vale per l'otto per mille? Rispondi con i fatti del fascicolo, poi discuti se il meccanismo delle scelte non espresse sia giusto, esponendo nella loro forma più seria la posizione della Corte dei conti e quella dei vescovi.

Chi paga può comandare: per questo la Chiesa cerca mezzi che la lascino libera, e di ciò che riceve rende conto.

Fonti

- [1] Pio IX, enciclica *Ubi nos*, 15 maggio 1871, traduzione italiana: <https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/epistola-encyclica-ubi-nos-15-maii-1871.html>; enciclica *Saepe venerabiles*, 5 agosto 1871: <https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/epistola-encyclica-saepe-venerabiles-5-augusti-1871.html>.
- [2] *Guarentigie, legge delle*, in Treccani, Enciclopedia on line: <https://www.treccani.it/enciclopedia/legge-delle-guarentigie/>.
- [3] P. Franchi, *Storia della Chiesa III*, dispensa dal corso di L. Cappelletti (Istituto Teologico Leoniano), § 85, §§ 92–93, cap. VI «La questione romana», §§ 106–107, medaglioni di Pio IX e di Benedetto XV, §§ 117–118; P. Franchi, *Ecclesiologia*, «L'ecclesiologia del Concilio Vaticano I», § 6.
- [4] *I Patti Lateranensi e il Concordato*, edizione digitale dei testi normativi: Trattato, Convenzione finanziaria e Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929; Accordo e Protocollo addizionale, 18 febbraio 1984 (legge 25 marzo 1985, n. 121); legge 20 maggio 1985, n. 222, artt. 21–55.

- [5] Pio XI, allocuzione ai parroci di Roma e ai predicatori quaresimali, 11 febbraio 1929: https://www.vatican.va/content/pius-xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290211_piu-cordiale.html; discorso ai professori e agli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 13 febbraio 1929: https://www.vatican.va/content/pius-xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290213_vogliamo-anzitutto.html.
- [6] Concilio Vaticano II, costituzione pastorale *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, n. 76; decreto *Presbyterorum ordinis*, 7 dicembre 1965, nn. 20–21: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm.
- [7] Conferenza Episcopale Italiana, *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, 14 novembre 1988, nn. 2, 6, 8–14; CEI, Servizio per la promozione del sostegno economico, pagina «Storia»: <https://sovvenire.chiesacattolica.it/storia/>.
- [8] CEI, *Rendiconto 2025 dell'8xmille alla Chiesa cattolica*, pp. 5–31: <https://www.8xmille.it/resoconto-economico/>; ripartizione delle somme per il 2026 (82ª Assemblea generale, maggio 2026); *Rendiconto 2025 del sostentamento del clero*, allegati 1–2.
- [9] Agenzia delle Entrate, *Scelte dell'8, 5 e 2 per mille Irpef 2026*: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/8-per-mille>.
- [10] Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, deliberazione 26 ottobre 2015, n. 8/2015/G, *Destinazione e gestione dell'8 per mille: le misure consequenziali*, pp. 17–19 (con la nota della CEI del 21 settembre 2015).
- [11] Costituzione della Repubblica italiana, artt. 7–8.
- [12] *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2043; *Codice di diritto canonico*, cann. 222 e 1254.
- [13] Bibbia CEI 2008: Mt 22,21; Mc 12,41–44; At 4,32–35; 1 Cor 9,11–15; 2 Cor 8,13–15.20–21; 2 Cor 9,7.
- [14] Obolo di San Pietro, «Storia» e *Rapporto annuale 2025*: <https://www.obolodisanpietro.va/it/rapporti-annuali.html>.
- [15] Stato della Città del Vaticano, «La Città del Vaticano oggi»: <https://www.vaticanstate.va>; Vatican News, *Chiesa nel mondo, aumentano i cattolici in Africa*, 28 marzo 2026 (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2024); Agenzia Fides, *Le statistiche della Chiesa cattolica 2025*, 17 ottobre 2025.
- [16] Sala Stampa della Santa Sede, biografia del cardinale Attilio Nicora; CEI, *Sovvenire, A 40 anni dalla revisione concordataria, si ricorda il card. Attilio Nicora*, 26 febbraio 2024; Craxi, Bettino, in Treccani, *Dizionario di Storia*.
- [17] Treccani, *Vocabolario on line*, voci «obolo», «concordato», «concordare», «concorde», «congrua».
- [18] Legge 13 maggio 1871, n. 214, *Sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa*, testo originario, artt. 4, 15, 16, 18: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1871-05-13;214>.